

REGOLAMENTO

Disciplina per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione ai sensi dell'Art.7 comma 6 del D.Lgs.165/2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera ad esperti per particolari attività ed insegnamenti a norma dell'Art.45 c. 2 lett. h D.I. 129/2018

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 21/09/2021
con Delibera n° CI-2021-005-007

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto **il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n°165**, in tema di “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” così come modificato ed integrato dalla Legge 150/2009, dalla Legge 124/2015 e dal D.L.75/2017, con particolare attenzione **all'Art.7, commi 6 e 6-bis**.
- Visto **l'Art.45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n°129**, secondo cui “Al Consiglio spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, dal parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;”.
- Visto **l'Art.43, comma 3, del DI 28 agosto 2018, n°129** secondo cui “E' fatto divieto alle Istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personali in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”.
- Visto **L'art. 44 comma 4 del Decreto n. 129/2018** “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni”;
- Visto **l'Art.40 della Legge 27 dicembre 1997, n°449**, che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia didattica;
- Visto **il Regolamento** in materia di autonomia scolastica, approvato con **D.P.R.08/03/1999 n°275** con particolare attenzione **agli art.8 e art.9**;
- Visto **il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n°297** recante “Approvazione del testo Unico delle disposizioni Legislative vigenti in materia di Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare **l'Art.10**;
- Vista **la Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola “La Buona scuola”**.
- Visto **il Decreto Legislativo 9 Aprile 2018 n°81**, in tema di “attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



- Visto **il Decreto Legge 25 giugno 2008, n°112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n°133** recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” con particolare attenzione **all’Art.46** “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione”.
- Vista la **Circolare Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n.2** riguardante la “Legge 24 dicembre 2007 n°244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”.
- Viste **la Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010** del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza”.
- Visto **il Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n°50 (aggiornato D.Lgs 56/2017)** recante il “Codice dei contratti pubblici” da applicare agli incarichi che assumono carattere di “affidamento di servizi” ed “appalto di servizi” definiti da apposita determinazione dirigenziale;
- Visto **il Decreto Lgs. 14 marzo 2013, n°33** inerente al “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in tema procedurale;
- Visto **L’art. 48, D.I. 129/2018** “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”;
- Visto **il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n°326** in tema di “compensi spettanti per attività di direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione”.
- Vista la **Circolare del Ministero del lavoro n°2 del febbraio 2009** avente per oggetto la “tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON).
- Visto **il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n°39** in tema “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma **dell’Art.1 commi 49 e 50 della Legge 190/2012**”.
- Visto **il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL)** del Comparto scuola 29 novembre 2007 con particolare attenzione **all’art.35** – collaborazioni plurime – personale docente – **art.57** collaborazioni plurime – personale ATA vigente in virtù del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area Istruzione e ricerca 2016-2018 del 19/04/2019.
- Vista la **Circolare n°3 del 23 novembre 2017** del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” e la Circolare n°1 del 11 gennaio 2018 del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente per oggetto “Legge di Bilancio 2018 – integrazioni alle circolari n°3 del 23 novembre 2017.
- Vista **la Circolare del Ministero MIUR n°34815 del 02 agosto 2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti**

per l'apprendimento" 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti." e la seguente **Errata corrige. Nota MIUR 35926 del 21 settembre 2017**;

Vista la **Circolare MIUR .0038115.18-12-2017 "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE"** che richiama la precedente **Nota prot. AODGEFIS\34815 del 02/08/2017**.

Richiamata la Contrattazione collettiva integrativa di Istituto sottoscritta per le materie di interesse (TITOLO II - CAPO I) – attuazione della normativa in materia di interesse in vigore per il periodo di applicazione del presente Regolamento.

Richiamato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica deliberato dal CDI e vigente per il periodo di applicazione del presente Regolamento.

Richiamato il Regolamento d'Istituto deliberato dal CDI e vigente per il periodo di applicazione del presente Regolamento.

Richiamato il Regolamento limiti e criteri per l'attività negoziale di cui all'art.45, comma 2 del D.I. n. 129/2018 deliberato dal CDI e vigente per il periodo di applicazione del presente Regolamento.

APPROVA ED ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art.1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il Presente Regolamento ha la finalità di dare attuazione a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche" ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59.

L'istituzione scolastica può affidare incarichi e stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti e/o stipulare contratti di prestazione di servizi/ordinativi nell'ambito dell'attività negoziale del Dirigente scolastico per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- Garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- Realizzare particolari progetti didattici;
- Realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento.

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- Coerenti col POF e il PTOF;
- Coerenti con le finalità e gli obiettivi dell'Istituzione scolastica conferente;
- Coerenti con le disponibilità finanziarie programmate;
- Coerenti con le deliberazioni degli OO.CC.

Il presente Regolamento definisce e disciplina gli ambiti di applicazione, le modalità nonché le procedure e i criteri per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni alla scuola, di incarichi di lavoro autonomo, secondo principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e



tempestività dell'azione amministrativa anche secondo quanto ribadito dalla Circolare DFP 2/2008.

Le procedure previste nel presente Regolamento sono volte a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'Art.7 comma 6 del Decreto L.vo 30 marzo 2001 n°165 e degli Artt.43, comma 3, Art.44, comma 4, e Art.45, comma 2 lett. h) del D.L.n°129 del 2018.

Art.2 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi – applicabilità

Vista l'importanza dell'individuazione dell'oggetto della prestazione che dà avvio alle procedure e scaturisce poi nel conferimento di incarichi esterni, e tenuto conto che il ricorso a soggetti esterni in carenza di presupposti di Legge costituisce illecito amministrativo-contabile, si riepilogano le fattispecie previste in applicazione del D.lgs. n.165/2001 che consentono la stipula di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale rientranti nella disciplina del TUIR – Art.53 del DPR 22 dicembre 1986 n°917:

1. devono essere conferiti ad **esperti di particolare e comprovata specializzazione** anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, (es. esperto di chiara fama) ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore attraverso curriculum anche referenziali e/o colloqui individuali. Si prescinde altresì dal requisito della comprovata specializzazione universitaria quando, in applicazione della fattispecie dell'Art.45 c.2 lett.h disciplinata dal presente Regolamento, verificata la qualificazione dell'affidamento, il Dirigente la riconduce ad affidamento/appalto di servizi in progetti di ampliamento del offerta formativa proposti e/o promossi e/o ideati da soggetti esterni o in collaborazione con essi anche oggetto di specifiche candidature ed attribuzioni di fondi.

2. Deve essere stabilito **l'oggetto della prestazione** che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'amministrazione conferente, ad obiettivi e previsioni per progetti specifici e predeterminati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione scolastica; deve essere delineata la figura professionale ricercata.

3. L'Amministrazione deve **avere preliminarmente aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane e professionali disponibili al suo interno**. Questa Istituzione scolastica provvede dunque a verificare se siano presenti o disponibili al proprio interno le risorse professionali di cui necessita rendendo noti i propri fabbisogni (oggetto della prestazione) in maniera trasparente e pubblica attraverso apposito/i Avviso/i o Circolari facendo risultare agli Atti la procedura.

4. Nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 della Costituzione, ed al fine di valorizzare prioritariamente l'esperienza e le competenze maturate dal personale della scuola, si procede alla **verifica della disponibilità tra il personale di altre Istituzioni scolastiche** mediante la pubblicazione di Avvisi, (anche concomitanti o congiunti secondo quanto indicato al punto 3) inserendo adeguate previsioni), finalizzati alla stipula di contratti di collaborazione plurima, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza quando dovuta, come previsti dagli Art.35 per i docenti e Art.57 per il personale ATA, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 che sancisce la possibilità di "prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolare competenze professionali non presenti in quella scuola [...].





5. Nel caso in cui si riscontri l'impossibilità di sopperire al fabbisogno definito mediante personale interno e si ritenga che si operi nell'ambito delle specificità rientranti nell'art.40 della L.449/1997 "particolari e motivate esigenze educative e didattiche relative ad attività o progetti deliberati nel POF", con apposita determinazione dirigenziale si potrà indire una procedura di affidamento disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riconducendo l'oggetto della prestazione ad un affidamento di servizi. In tal caso il Dirigente scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso un unico avviso su proprio sito web rivolto a dipendenti di altre PA ed a operatori economici/soggetti esterni inserendo adeguate previsioni. A tale affidamento si applicano i limiti e criteri già deliberati di cui all'art.45, comma 2 del D.L. n. 129/2018. I soggetti partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti generali previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016.

6. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve essere delineato l'oggetto della prestazione ed esclusa la fattispecie del comma 5-bis dell'Art.7 del D.Lgs.165/2001.

7. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e corrispettivo/compenso della collaborazione; non è ammesso alcun rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale e/o per causa di forza maggiore, al solo fine di completare l'incarico e per disservizi e/o ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dello stesso.

8. Va verificata ai fini dell'applicabilità in caso d'uso, la circostanza della circolare n. 2/2008 citata nelle premesse che chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art.3 - Requisiti professionali – aspetti generali

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di norma di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Competenze richieste dal progetto;

- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto utili ad apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale all'insegnamento richiesto;
- Esperienze metodologiche e didattiche;
- Titoli di studio e di formazione;
- Attività di libera professione svolta nel settore in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale all'insegnamento richiesto.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto professionista o operatore economico contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata all'atto della stipula del contratto se richiesta.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dal Dirigente e/o dalla Commissione individuata per la scelta dell'esperto nel caso di nomina della stessa.

E' dato mandato al Dirigente scolastico di applicare procedure di selezione commisurate all'oggetto della prestazione in relazione alla specificità dell'intervento compresa la scelta dei criteri di selezione, dei requisiti minimi e dei punteggi da applicare ad ogni singolo incarico secondo quanto disciplinato all'Art.5) del presente Regolamento. Egli stesso o la Commissione nominata per la valutazione si atterrà a quanto indicato negli Avvisi: Avviso interno – Avviso rivolto ad altre Istituzioni scolastiche- collaborazioni plurime – Avviso Esterno (previa valutazione dell'applicabilità definite all'Art.2 in caso di affidamento/appalto di servizi).

Art. 4 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni ed esperite le procedure interne, rende note le necessità delineando l'oggetto della prestazione attraverso appositi avvisi da pubblicare sul sito web dell'Istituto www.iisgubbio.edu.it ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità e diffusione se necessari.

Gli avvisi ad evidenza pubblica pubblicati sul sito istituzionale (www.iisgubbio.edu.it) nelle sezioni previste dalle norme e con i tempi previsti, dovranno indicare anche le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare nell'ambito di quella procedura.

Stipulato il contratto, l'Istituzione è tenuta ad applicare la disciplina circa gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs.33/2013.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- a. L'oggetto della prestazione secondo quanto indicato all'Art.2;
- b. La durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione secondo le previsioni dell'Art.7 e dell'Art.6;
- c. Il corrispettivo previsto per la prestazione e/o la misura del compenso - Art.9 del presente Regolamento.

I candidati (persone fisiche, operatori economici, imprese, società, enti pubblici o associazioni del terzo settore) devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e/o possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali attinenti all'oggetto dell'affidamento e/o dell'appalto, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 oltre l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 80 del D.lgs 50/2016.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

Art.5 - Criteri di selezione nelle procedure comparative e punteggi attribuibili

Durante le procedure comparative, per la selezione dell'esperto esterno, l'Istituto si impegna a:



- Assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- Valutare, fra più opzioni, quella più rispondente alle specifiche necessità dell'Istituzione scolastica.

Casi particolari:

- Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.
- Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è acquisita, quando prevista, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165 e la verifica dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità (D.L.39/2013).

E' verificata anche l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'Art.53, comma 14, del D.Lgs.165/2001 attraverso apposite dichiarazioni.

Il Dirigente conferisce incarichi individuali di collaborazione agli esperti esterni comparando gli aspiranti attraverso l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri di selezione riferiti alla figura professionale oggetto della prestazione – prestazioni altamente qualificate - richiesta nell'Avviso:

1. **Requisiti oggettivi di applicabilità** indicati al Art.2 del presente Regolamento dando facoltà al Dirigente scolastico di adattare i criteri alla specificità dell'attività consentendo la valutazione del curriculum o delle referenze più rispondenti alle esigenze educative e didattiche relative ad attività o progetti deliberati nel POF oggetto della prestazione che ha reso necessario l'Avviso.
2. **Competenze specifiche** e distintive elencate nel curriculum vitae et studiorum attestante i titoli culturali e professionali attinenti all'oggetto della prestazione; per gli Operatori economici si applicano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.
3. **I titoli di studio**, le specializzazioni, le qualificazioni professionali;
4. **I titoli/esperienze professionali** pertinenti concluse con valutazione positiva;
5. **Specializzazioni, perfezionamenti, pubblicazioni, dottorati, master e stage...** (documentabili) sempre pertinenti.

Elencazione dettagliata di ulteriori criteri applicabili:

1. Titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento oggetto della prestazione;
2. Laurea specifica;
3. Abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
4. Competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;



5. Competenze di progettazione e gestione PON POR etc..;
6. Certificazioni informatiche;
7. Certificazioni linguistiche;
8. Dottorati di ricerca;
9. Pubblicazioni;
10. Specializzazioni afferenti all'area di intervento;
11. Corsi di perfezionamento post – laurea;
12. Comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
13. Esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
14. Esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
15. Partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede sempre con avviso pubblico di selezione.

Il Dirigente scolastico può anche avvalersi di un'apposita commissione nominata per le valutazioni di cui al presente articolo.

La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 o 04 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.).

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e dei requisiti professionali tenuto conto dei criteri già esplicitati. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico **entro 15 giorni** dalla pubblicazione o in termine diverso ove previsto.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

	TITOLI VALUTABILI (svolgimento di attività in ambito scolastico altamente qualificate)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Punti
1	Laurea magistrale o vecchio ordinamento specifica coerente con la tipologia di intervento	10
2	Laurea specifica oltre 100/110	13
3	Laurea specifica con lode	15
4	Laurea triennale specifica coerente con la tipologia di intervento	7
5	Laurea triennale specifica oltre 27/30	8
6	Laurea triennale specifica con lode (30/trentesimi e Lode)	9
7	Percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.	1 (per ogni titolo) Max 5 punti

	TITOLI VALUTABILI (svolgimento di attività in ambito scolastico altamente qualificate)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Punti
8	Diploma specifico II grado coerente con la tipologia di intervento	5
9	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	4 (per ogni anno o frazione superiore a sei mesi)
10	Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento	3 (per ogni anno o frazione superiore a sei mesi)
11	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5)
12	Dottorato di ricerca (unica valutazione)	5
13	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento	1 (per ogni titolo) Max 5 punti
14	Pregresse esperienze di docenza in progetti di ampliamento offerta educativa	1 (per progetto) Max 5 punti
15	Coerenza del curriculum o delle referenze alle esigenze educative e didattiche relative all'attività o progetto deliberati nel POF oggetto della prestazione che ha reso necessario l'Avviso.	Max 10 punti

**Punteggi attribuibili per professionisti ed operatori economici:
(svolgimento di attività in ambito scolastico altamente qualificate)**

1	Esperienze specifiche nel settore oggetto della prestazione e/o coerenti con la tipologia di intervento	Punti 5 (per ogni esperienza)
2	Pregresse esperienze di collaborazione oggetto di contratto in progetti affini coerenti con la tipologia di intervento	Punti 4 (per ogni contratto)

A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato anagraficamente più giovane.

Art.6 – Doveri e responsabilità dell'esperto che assume l'incarico individuale

In caso di appalto di servizi l'Operatore economico deve indicare anche quali collaboratori svolgeranno la prestazione ed assumeranno gli stessi obblighi degli esperti esterni.

L'esperto destinatario del contratto assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione – se non contenuto nell'Offerta tecnica.
2. Accettare il calendario proposto e/o definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni - se non contenuto nell'Offerta tecnica.
3. assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto.

3. Tutti gli esperti dovranno svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art.7 – Definizione dell'incarico individuale e stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati nelle forme di Legge:

- l'oggetto della prestazione con particolare riferimento alla figura professionale delineata nell'Avviso;
- la durata del contratto: i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il luogo, la durata, la frequenza;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- le modalità ed i tempi di corresponsione del compenso; per gli operatori economici i tempi di invio della fattura elettronica.
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale, eventuali penali per il ritardo;
- la previsione del Foro competente per le controversie;
- Patto d'Integrità – Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di accettazione di quanto previsto all'Art.6 del presente Regolamento e di documentare l'attività svolta.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), assolvere a i tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

Art.8 – Tipologie di rapporti di collaborazione e contratti stipulabili

Questa Istituzione scolastica nell'ambito del presente Regolamento conferisce incarichi individuali con le seguenti modalità:

1. **Contratto di lavoro autonomo o contratto d'opera** – (art.2222 C.C. e succ.) prestazioni d'opera prevalentemente personali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento. In caso di prestazioni intellettuali frutto dell'elaborazione concettuale e professionale in uno specifico settore di riferimento, assumono la qualifica e la disciplina propria dei **contratti di prestazione d'opera intellettuale**. (art.2229 C.C....).
2. **Contratto di appalto di servizi nella forma imprenditoriale** – (D.Lgs.50/2016 – Codice dei Contratti pubblici) l'Operatore economico, assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio in ragione di un corrispettivo in denaro. (Art.1655 C.C.)
3. **Contratto d'opera professionale** quando il professionista con la sua attività individuale svolge l'attività oggetto della prestazione con mezzi propri.
4. **Conferimento di incarichi aggiuntivi al personale** nel caso in cui siano conferiti attraverso l'istituto contrattuale della collaborazione plurima. (Art.35 ed



Art.57 CCNL 2006-2009) il Dirigente scolastico stipula con l'incaricato un'apposita lettera negoziale definendo reciproche prestazioni.

5. **Contratto di prestazione saltuaria ed occasionale** (Art.54-bis, comma 7 del D.L.50/2017 – Legge n°96/2017) – prestazioni occasionali o saltuarie di ridotta entità.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico. Non sono rinnovabili salvo comprovate cause di forza maggiore che ne consentono la conclusione.

Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013, della Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act (FOIA).

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art.9 - Determinazione e definizione del corrispettivo - misura del compenso

Di norma si applicano le previsioni del **Contratto Collettivo Nazionale (CCNL)** in vigore: CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007 vigente in virtù del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell'area Istruzione e ricerca 2016-2018 del 19/04/2019. Si richiama altresì l'applicazione della Contrattazione integrativa di Istituto per le materie di interesse. (titolo II – capo I)

Sono fatti salvi compensi previsti in specifici progetti finanziati e gestiti con specifici regolamenti oggetto di candidature.

Sono fatti salvi altresì i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Con il prestatore d'opera cui è concordato un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle di riferimento eccedente gli importi tabellari previsti dal CCNL, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione alla professionalità individuata ed alle specificità del Progetto, tali da giustificare il maggior compenso. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

Art.10 - Valutazione della prestazione

L'Istituto prevede, nell'ambito della **valutazione finale del progetto e dell'intervento**, la valutazione della prestazione dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo sarà reso noto al soggetto con provvedimento del Dirigente scolastico e può essere motivo di esclusione da successive analoghe procedure di selezione.

Art. 11 - Manifestazioni ed eventi particolari con carattere di non programmabilità ed urgenza

Per manifestazioni ed **eventi particolari, saltuarie e non programmabili**, realizzate nell'interesse primario dell'istituzione scolastica e che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalle procedure e dai criteri regolamentati; in tal caso l'attività negoziale del Dirigente ha un limite di € 1.000,00(milleeuro,00) ed i contratti che ne deriveranno verranno ratificati al primo successivo Consiglio di Istituto utile.



Art.12 – Modifiche e periodo di validità

Il presente Regolamento **costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata**; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

Art.13 - Pubblicità

Il presente Regolamento **è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica** nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di "Amministrazione Trasparente" > Disposizioni Generali > Atti Generali> Altri Regolamenti interni.

Gubbio, lì (vedi segnatura)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. David NADERY)

(Documento sottoscritto con firma digitale)